

R.D. 27-7-1934 n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ⁽¹⁾.

Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ^(1/a) ^(1/circ).

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1934, n. 186, S.O.

^(1/a) Vedi, ora, la [L. 23 dicembre 1978, n. 833](#), riportata al n. R/I, di istituzione del Servizio sanitario nazionale. La denominazione «professione sanitaria ausiliaria» contenuta nel presente decreto è stata sostituita dalla denominazione «professione sanitaria» per il disposto dell'art. 1, [L. 26 febbraio 1999, n. 42](#), riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero della sanità*: Circ. 12 novembre 1998, n. 100/359.13/10632;
- *Ministero per la pubblica istruzione*: [Circ. 27 maggio 1997, n. 328](#).

Capo II - Del servizio farmaceutico ⁽¹⁰³⁾.

Sezione I - Dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia ⁽¹⁰³⁾.

(giurisprudenza di legittimità)

104. 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della [legge 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di

una farmacia per comune.

2. In sede di revisione delle piante organiche successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'articolo 1 della [legge 2 aprile 1968, n. 475](#), e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero ai sensi dell'articolo 380, secondo comma [\(104\)](#) [\(104/cost\)](#).

[\(103\)](#) Vedi, ora, la [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(103\)](#) Vedi, ora, la [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(104\)](#) Così sostituito dall'art. 2, [L. 8 novembre 1991, n. 362](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(104/cost\)](#) La Corte costituzionale, con [sentenza 8-9 gennaio 1996, n. 4](#) (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 3, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, come modificato dall'art. 2 della [L. 8 novembre 1991, n. 362](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

105. [\(104/a\)](#).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

106. [\(104/a\)](#).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

107. [\(104/a\)](#).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

108. L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico [\(105\)](#).

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dell'autorizzazione.

Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

La tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'art. 116.

[\(105\)](#) Vedi, ora, il n. 15 della tabella alleg. A al [D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121](#), riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

109. Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.

[\(104/a\)](#).

I provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi [\(106\)](#).

[\(104/a\)](#) Gli artt. 105, 106, 107, 109, terzo e quarto comma, sono stati abrogati dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e

farmacisti.

(106) Sui trasferimenti, vedi, anche, gli artt. 23-28, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti.

(giurisprudenza di legittimità)

110. L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

La commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

(giurisprudenza di legittimità)

111. L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio (107).

(107) Cfr. l'art. 46, R.D. 19 luglio 1906, n. 446, riportato al n. C/I.

(giurisprudenza di legittimità)

112. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione,

quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.

(giurisprudenza di legittimità)

113. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111:

a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio ⁽¹⁰⁸⁾;

b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110;

c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;

d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;

g) per perdita della cittadinanza italiana;

h) per morte dell'autorizzato.

La decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

⁽¹⁰⁸⁾ Vedi ora l'art. 131, u. co., della legge fallimentare, approvata con [R.D. 16 marzo 1942, n. 267.](#)

114. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio

provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del medico provinciale:

a) per la fine dell'ente e della istituzione;

b) per volontaria rinuncia;

c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente ⁽¹⁰⁹⁾.

⁽¹⁰⁹⁾ Così modificato dall'art. 1, L. 20 maggio 1960, n. 519. Per la gestione di farmacie da parte dei comuni, vedi la nota 102 all'epigrafe di questa sezione.

(giurisprudenza di legittimità)

115. Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

La predetta indennità può essere concessa anche ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione, che abbiano un reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non superiore a lire ottomila ^{(110) (111)}.

L'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue ⁽¹¹⁰⁾, è determinata dalla commissione indicata nell'art. 105 sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota, sino al massimo di due terzi, da parte del Ministero dell'interno.

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104.

Le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze ⁽¹¹²⁾.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. ora, l'art. 1, [L. 22 novembre 1954, n. 1107](#) e l'art. 1, [L. 12 agosto 1962, n. 1352](#), riportate alla voce Farmacie e farmacisti.

⁽¹¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 23 dicembre 1940, n. 1868](#).

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. ora, l'art. 1, [L. 22 novembre 1954, n. 1107](#) e l'art. 1, [L. 12 agosto 1962, n. 1352](#), riportate alla voce Farmacie e farmacisti.

⁽¹¹²⁾ Vedi il [R.D. 14 febbraio 1935, n. 344](#), ora superato dalla [L. 22 novembre 1954, n. 1107](#) e dalla [L. 12 agosto 1962, n. 1352](#), provvedimenti riportati alla voce Farmacie e farmacisti. Vedi, in particolare, la [L. 8 marzo 1968, n. 221](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

116. Per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

Alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

117. L'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli artt. 105 e seguenti del presente testo unico.

Al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso fra i titolari delle farmacie della provincia ⁽¹¹³⁾.

Nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra

condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.

[\(113\)](#) Vedi, anche, gli artt. 29-63, [R.D. 30 settembre 1938, n. 1706](#), riportato alla voce Farmacie e farmacisti. In particolare, sugli armadi farmaceutici, vedi gli artt. 47 e 48 del predetto, nonché gli artt. 47-56, [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), riportato al n. C/I.

118. Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120.

La decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

[\(113/a\)](#).

[\(113/a\)](#) Seguiva un comma abrogato dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

Sezione II - Dell'esercizio della farmacia.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

119. Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.

[\(113/a\)](#)

È demandata al sindaco, sentito l'ufficiale sanitario e in conformità delle norme fissate dal prefetto, la determinazione degli orari relativi all'apertura e chiusura delle farmacie e al servizio notturno. Gli orari predetti debbono essere esposti al pubblico in ciascuna farmacia [\(114\)](#).

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a

400.000 [\(114/a\)](#).

[\(113/a\)](#) Seguiva un comma abrogato dall'art. 22, [L. 2 aprile 1968, n. 475](#), riportata alla voce Farmacie e farmacisti.

[\(114\)](#) Comma aggiunto dall'art. 22, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che ha anche soppresso, correlativamente, le parole «e gli orari», originariamente contenute nel primo comma.

[\(114/a\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

120. Il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'art. 116, deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.
